



Comune di Tito

Provincia di Potenza

AREA: SETTORE CUC

DETERMINAZIONE RCG N° 399/2022 DEL 08/06/2022

N° DetSet 10/2022 del 08/06/2022

Responsabile del Settore: ANGELA LAURINO

Responsabile Procedimento: ANGELA LAURINO

OGGETTO: PRESA D'ATTO E OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR BASILICATA N.00703/2021. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA CUC N.597 DEL 06.08.2021. AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDINVEST s.r.l. con sede in Tito alla Contrada Abbazia, snc - cap.85050 Tito

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 399/2022, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;

VISTO Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11 ottobre 2016 del comune di Tito;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 tra i Comuni di Tito, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania e i successivi addendum sottoscritti in data 6 luglio 2017 con il Comune di Brienza e in data 31 gennaio 2019 con l'A.T.E.R. di Potenza, per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in base all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le linee guida approvate nella conferenza dei Sindaci in data 27/10/2016;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 29 novembre 2016 del Comune di Tito (Ente capofila) di costituzione dell'Ufficio Comune della Centrale di Committenza;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro - tempore n. 00040/2020, prot. 0009840/2020 del 30/06/2020, con il quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, quale, tra l'altro, Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESO che l'art. 1 comma 11 del Regolamento per la Gestione della CUC, prevede il ricorso all'Ufficio Comune anche per attività di committenza ausiliarie così come altresì previsto dall'art. 39, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO che il Comune di Tito ha indetto, ai sensi dell'art. 73 del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827, asta pubblica per la *"CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA' ESTRATTIVA DENOMINATA "Cava Costa della Grava in agro di Tito" - Prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria della cava sita in località "Costa della Grava" nel Comune di Tito (PZ) autorizzati con DGR 1850/2003 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 742 del 23.10.2019"*;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione DSG N° 00158/2021 del 15/03/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Tito, avente ad oggetto *"Determina a contrarre per la CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA' ESTRATTIVA DENOMINATA "Cava Costa della Grava in agro di Tito" - Prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria della cava sita in località "Costa della Grava" nel Comune di Tito (PZ) autorizzati con DGR 1850/2003 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 742 del 23.10.2019, attraverso asta pubblica ai sensi del R.D. 827/24, sulla base di offerta economica ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lettera c) e dell'art. 76 comma 2 del regolamento sulla contabilità generale dello stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le norme del DLgs 50/2016. Approvazione capitolato"* con la quale si dava, tra l'altro, mandato a questa Centrale di Committenza di avviare la gara, dettando altresì le linee d'indirizzo per il procedimento di che trattasi;

RICHIAMATE:

- la determinazione della CUC Tito n. 00281/2021 del 21.04.2021 di approvazione degli atti di gara e di avvio del procedimento;

- la determinazione della CUC Tito n.00597/2021 del 06.08.2021 con cui, a completamento della procedura di gara, sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 25/05/2021, n.2 del 31.05.2021 e n.3 del 17/06/2021 e si è aggiudicata la concessione a favore della società **L.T.R. ASPHALT s.r.l.** con sede Tito alla Via E. De Nicola n.8 p.iva 01635570763;

CONSIDERATO che, avverso l'aggiudicazione di cui sopra, la ditta **Edinvest s.r.l.** con sede in Tito alla Contrada Abbazia, snc - cap.85050 Tito, ha presentato ricorso, notificato al protocollo di questo Ente in data 20/08/2021 (prot.n.0014076/2021) per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia della determinazione n.00597/2021 del 06.08.2021 e dei verbali della procedura approvati con la suddetta determinazione;

-che la Società **L.T.R. ASPHALT s.r.l. si è costituita in giudizio** sostenendo l'infondatezza del ricorso principale e impugnando, con ricorso incidentale, l'articolo 10 del bando di gara (ed il corrispondente art. 7 del Capitolato Speciale), nella parte in cui prevede il requisito di idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA *"come azienda esercente le attività di estrazione e lavorazione di materiali lapidei, attesoche il predetto requisito di idoneità professionale è "irragionevole, illogico ed inadeguato contrario all'interesse pubblico volto alla più ampia partecipazione di concorrenti ed in contrasto con il principio costituzionale della libera iniziativa economica"*;

- che il Comune di Tito si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale;

PRESO ATTO CHE la stipula del contratto per tale concessione è rimasta sospesa ai sensi dell'art.32 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO:

- **che** con sentenza **N.00703/2021 REG. PROV.COLL. N.00459/2021 REG. RIC.**, pubblicata il 05.11.2021 e notificata il 18 novembre 2021, **il TAR Basilicata ha dichiarato irricevibile il gravame incidentale ed ha accolto il primo motivo del ricorso principale, attesoche l'aggiudicataria LTR Asphalt S.r.l. doveva (e deve) essere esclusa dalla gara, in quanto, come sopra già detto, non era (e non è) in possesso del suddetto requisito di idoneità professionale, prestabilito dall'art. 10 del bando di gara (e dal corrispondente art. 7 del Capitolato Speciale), di iscrizione alla CCIAA "come azienda esercente le attività di estrazione e lavorazione di materiali lapidei"**;

- **che** avverso tale sentenza la società **L.T.R. ASPHALT s.r.l.** con sede Tito alla Via E. De Nicola n.8 p.iva 01635570763 ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, notificato a questo Ente in data 25.11.2021 al prot.n.21389, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della suddetta sentenza N.00703/2021 del TAR Basilicata;

- **che** il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare con provvedimento n.00278/2022 REG.PROV.CAU. N.10073/2021 REG.RIC., notificato in data 18/02/2022 (acquisita al prot.n.0003148/2022), ritenendo *"che non sussiste il necessario fumus boni iuris dell'appello in considerazione dell'effetto escludente della clausola sul possesso dei requisiti di partecipazione e che comunque non si rinvergono paventati profili di irreparabilità del pregiudizio"*, fissando la trattazione del merito del giudizio in data 14 luglio 2022;

RITENUTO di ottemperare alla sentenza del TAR Basilicata N.00703/2021 REG. PROV.COLL. N.00459/2021 e, pertanto, annullare l'aggiudicazione nei confronti della LTR Asphalt S.r.l. avvenuta con Determinazione della CUC Tito n.597 del 06.08.2021 e, conseguentemente, annullare il verbale di gara n. 1 del 25.5.2021, nella parte in cui il seggio di gara non ha disposto l'esclusione della predetta ed ha attivato il soccorso istruttorio ed il verbale di gara n. 2 del 31.5.2021, nella parte in cui il seggio di gara, a seguito del soccorso istruttorio, ha ammesso la suddetta LTR Asphalt S.r.l. ;

DATO ATTO che, a seguito dell'esclusione della ditta **L.T.R. ASPHALT s.r.l.** con sede Tito alla Via E. De Nicola n.8 p.iva 01635570763, risulta ammessa alla gara esclusivamente la ditta **Edinvest s.r.l.** con sede in Tito alla Contrada Abbazia, snc - cap.85050 Tito p.iva 01605800760;

ACCERTATO che sulla base di quanto disposto dal comma 3 bis dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, per il presente procedimento non si applica la verifica della soglia di anomalia;

VISTO il positivo esito delle verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria inerente le certificazioni emesse dal sistema informativo del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del Ministero della Giustizia, conservati agli atti di questa Amministrazione;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, Protocollo INAIL_32103684 con scadenza di validità prevista per la data del 15/07/2022;

RICHIAMATA la Legge 575/65 e il DPR del 3 giugno 1998 n. 252 in materia di "antimafia" e dato atto che la Società aggiudicataria risulta iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White List ", ex. art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ACCERTATO ancora, che sono stati effettuati i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE, dichiarazioni rese unitamente all'istanza di partecipazione alla gara in merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi di quanto indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art.76, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 circa gli obblighi di comunicazione e quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 riferito agli "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

RILEVATA la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva per il prosieguo delle attività di competenza della Stazione Appaltante;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

- 1. di dare atto che** le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 2. di prendere atto** della sentenza **N.00703/2021 REG. PROV.COLL. N.00459/2021 REG. RIC. con cui il TAR Basilicata ha dichiarato irricevibile il gravame incidentale presentato da LTR ASPHALT s.r.l. ed ha accolto il ricorso principale** presentato da **Edinvest s.r.l., per la seguente motivazione:** *"attesochè l'aggiudicataria LTR Asphalt S.r.l. doveva (e deve) essere esclusa dalla gara, in quanto, come sopra già detto, non era (e non è) in possesso del suddetto requisito di idoneità professionale, prestabilito dall'art. 10 del bando di gara (e dal corrispondente art. 7 del Capitolato Speciale), di iscrizione alla CCIAA "come azienda esercente le attività di estrazione e lavorazione di materiali lapidei";*
- 3. di annullare la determinazione n. 00597/2021 del 06.08.2021** con cui la CUC Tito disponeva l'aggiudicazione nei confronti della società **LTR Asphalt S.r.l.** con sede Tito alla Via E. De Nicola n.8 p.iva 01635570763;
- 4. di annullare il verbale n. 1 del 25.5.2021**, nella parte in cui il seggio di gara non ha disposto l'esclusione della predetta LTR Asphalt S.r.l. attivando invece il soccorso istruttorio;
- 5. di annullare**, conseguentemente, **il verbale n. 2 del 31.5.2021**, nella parte in cui il seggio di gara, a seguito del soccorso istruttorio, ha ammesso la suddetta LTR Asphalt S.r.l. ;
- 6. di aggiudicare**, conseguentemente, la CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA' ESTRATTIVA DENOMINATA "Cava Costa della Grava in agro di Tito" in favore del concorrente **Edinvest s.r.l.** con sede in Tito alla Contrada Abbazia, snc - cap.85050 Tito p.iva 01605800760 che ha offerto un compenso annuale per la detenzione dell'area in concessione pari ad €35.000,00 ed un compenso per la coltivazione della cava pari ad € 1,35 per ogni metro cubo di materiale estratto;
- 7. di dare atto**, che a seguito dell'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt.80, 83 ed 86 del medesimo D.Lgs.50/2016, la presente **aggiudicazione è efficace** ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/16;
- 8. di comunicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5 - lett. a) e b), del D.lgs. n. 50/2016;
- 9. di dare atto che** per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
- 10. di trasmettere** la presente determinazione, unitamente agli atti di gara, alla Stazione Appaltante, per gli adempimenti successivi di competenza;
- 11. di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul "profilo committente" della Centrale Unica di Committenza, e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante - Comune di Tito, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".